

**Omissis**

**RITENUTO IN FATTO**

Il difensore di N.E.R. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la condanna del suo assistito a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali. I fatti si riferiscono a un diverbio che l'imputato, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe avuto con la ex compagna C.D., in occasione del quale egli - mediante ripetute percosse ebbe a cagionarle un trauma cranico lieve, nonchè contusioni giudicate guaribili in dieci giorni.

La difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 468, comma 4, e 495 del codice di rito, facendo presente che il Giudice di pace - con ordinanza resa il 05/05/2014, contestualmente qui impugnata - non ammise il teste a prova contraria di cui era stata sollecitata l'escussione. In concreto, il P.M. si era limitato a indicare in lista, quale testimone dell'accusa, la suddetta persona offesa, ed ai sensi dell'anzidetto art. 468 c.p.p., comma 4, la difesa aveva instato in udienza affinché venisse sentita la madre della C., pur senza aver presentato una lista propria; la tesi del ricorrente è che debba intendersi erroneo l'orientamento giurisprudenziale - recepito invece dalla pronuncia oggetto di ricorso - secondo cui il potere di indicare testimoni a prova contraria sarebbe riservato esclusivamente a quelle parti che abbiano già presentato una lista a prova diretta. Tale limitazione non trova conforto nel dato normativo, nè è possibile ritenere che una testimonianza a prova contraria debba costituire necessariamente una integrazione di altre, del tutto eventuali, da assumere in via diretta.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 1, "le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonchè delle persone indicate nell'art. 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame". Precisate poi le modalità formali di ammissione, nonchè la possibilità che i testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste vengano presentati anche direttamente al dibattimento, al comma 4 del medesimo articolo si prevede che "in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento".

A riguardo, alcuni precedenti di questa Corte affermano che "la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista non può essere esercitata dalla parte che non

abbia depositato la propria lista nel termine indicato, a pena di inammissibilità, dall'art. 468 c.p.p., comma 1, salva la possibilità del giudice di disporre ex officio l'assunzione di nuovi mezzi di prova nei limiti di cui all'art. 507 c.p.p." (Cass., Sez. 6, n. 17222 del 22/01/2010, Martelli, Rv 246998). Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, "la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa" (Cass., Sez. 5, n. 2815/2014 del 12/11/2013, Cambi, Rv 258878; v. anche Cass., Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Arseni, Rv 246613, dove si ribadisce che "il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale").

1.2 Il collegio ritiene senz'altro di aderire all'esegesi da ultimo indicata, anche prendendo spunto dalla stessa motivazione della sentenza Martelli, sopra richiamata, espressiva dell'indirizzo opposto; vi si legge infatti che "la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista è attribuita dall'art. 468 c.p.p., comma 4, a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste. Tale facoltà non può pertanto essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta conseguentemente inammissibile (...), salva la possibilità del giudice di procedere d'ufficio all'ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 507 c.p.p., nei limiti in cui ne ritenga l'assunzione assolutamente necessaria". A sostegno delle argomentazioni ora riportate, ed in particolare circa la necessità del previo deposito di una lista testimoniale propria, la sentenza in esame richiamava un precedente del 1995; nella massima ufficiale di detta pronuncia, però, era stato chiarito che "il diritto di ciascuna parte di presentare testimoni direttamente al dibattimento a prova contraria sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata dalla controparte nel termine di cui all'art. 468 c.p.p., è evidentemente subordinato dal comma 4 del precitato articolo alla presentazione della lista della controparte. Al di fuori di questa ipotesi, è inammissibile la deduzione di prova testimoniale nel dibattimento, salvo il caso di dimostrata impossibilità di farlo tempestivamente" (Cass., Sez. 4, n. 8033 del 10/04/1995, Vincenti, Rv 202023).

Ergo, quel che è indefettibile è che vi sia stata la presentazione di una lista testimoniale della controparte, lista che verta su determinate circostanze: ed è su quelle circostanze che, in ipotesi, dovranno essere indicati i testimoni a prova contraria, senza alcuna necessità che chi intenda introdurre abbia già curato una lista propria. Non sarà dunque possibile per l'imputato - come nel caso esaminato dalla sentenza Vincenti, appena menzionata - contrastare in dibattimento, con un testimone a prova contraria non indicato in una lista tempestivamente depositata, una prova documentale prodotta dall'accusa; ma alla difesa di quello stesso imputato sarà certamente consentito di richiedere in udienza che un soggetto venga sentito a prova contraria sulle circostanze oggetto dell'escussione di testi indotti dal P.M. o dalla parte civile, indipendentemente dall'aver formalizzato una lista testimoniale. Lista che, ove si intendesse un presupposto meramente formale dell'ammissibilità di un'istanza ex art. 468, comma 4, potrebbe del resto vertere su circostanze del tutto diverse.

Come correttamente fa osservare il difensore del N., "con la prova contraria la parte avversa gioca in un campo delimitato da chi ha introdotto la prova diretta: ella può introdurre testimoni ulteriori e diversi, ma incontra un limite invalicabile nelle circostanze dedotte e indicate da chi ha richiesto la prova diretta". A nulla rileva, pertanto, che una parte sappia già dell'esistenza di un testimone comunque informato su aspetti rilevanti della regiudicanda (come qui accaduto, visto che la decisione del Giudice di pace di non dare corso alla deposizione della madre della persona offesa deriva dal rilievo che la presenza di costei ai fatti era stata indicata già nel corpo della querela, il che rende in re ipsa evidente che trattavasi di prova comunque rilevante, non ammessa solo per ragioni formali): ove si intenda sollecitare l'audizione di quel soggetto su temi specifici, se ne dovrà inserire il nominativo in una lista da presentare ai sensi del comma 1 del più volte ricordato art. 468, ma qualora si abbia solo interesse a dedurre in senso contrario rispetto alle circostanze introdotte dalle altre parti, anche attendendone le determinazioni in ordine alle richieste istruttorie, l'istanza di escussione del medesimo ben potrà provenire da chi non abbia curato liste di sorta.

La definitiva conferma della correttezza della tesi qui esposta si ricava infine, ancora una volta, dalle argomentazioni dell'odierno ricorrente, laddove la difesa del N. precisa che "pretendere che sui medesimi temi di prova i testimoni vengano di regola indicati già a prova diretta significa invertire l'ordine logico delle prove e l'onere delle prove tra le parti (...): una parte dovrebbe preoccuparsi di dimostrare che determinate circostanze non sussistono, o sono diverse da come dedotte (...), ancora prima di sapere se la parte che ha interesse a provare dette circostanze introduce le medesime come tema di prova".

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Padova per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016